



## *Ministero della cultura*

CASTELLO SVEVO DI BARI – DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI PUGLIA

**OGGETTO: procedura aperta telematica dei lavori di adeguamento funzionale della nuova sede del Museo Archeologico Nazionale di Canosa di Puglia (BT) ai sensi dell'art. 71 e 108 del D.Lgs. n. 36/2023:**

- 1) Interventi per la verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità, restauro e miglioramento dell'accessibilità, Museo Archeologico Nazionale di Canosa di Puglia L. 232/2016 - D.M. 30/01/2018 e D.M. 4/6/2019 di rimodulazione del D.M. 19/2/2018. Programmazione 2017-2022. Importo finanziamento € 1.800.000,00 – CUP F27E18000170001;
- 2) Adeguamento funzionale di vani dell'edificio scolastico Mazzini ad uso laboratori, aule didattiche e multimediali del Museo Archeologico Nazionale di Canosa di Puglia, finanziato con D.M. n. 450 del 16/12/2021 di approvazione della programmazione ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - annualità 2021-2023, per un importo complessivo di € 1.300.000,00 – CUP F24E21005850001;
- 3) Completamento lavori di rifunionalizzazione a museo dell'edificio scolastico G. Mazzini, finanziato con D.M. n. 289 del 18/07/2022 di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 di approvazione della programmazione ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - annualità 2021-2023, per un importo complessivo di € 4.000.000,00 – CUP F23G22000050001.

**PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE ALL'ESITO DELLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

### **IL RUP**

VISTA la determina a contrarre n. 43 del 29/06/2024 con la quale è stato disposto l'espletamento di una procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di: "Adeguamento funzionale della nuova sede del Museo Archeologico Nazionale di Canosa di Puglia (BT)";

VISTO il bando di gara, prot. 4348 del 05/11/2024, pubblicato sulla piattaforma telematica <http://musei-puglia-beniculturali.acquistitelematici.it> il 5 novembre 2024 con scadenza del termine per la presentazione delle offerte il 16/12/2024;

VISTO il provvedimento di rettifica del disciplinare e riapertura dei termini, prot. 4702 del 28/11/2024, che prorogava al 28/12/2024 la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

VISTE la nota di nomina del *Responsabile per la fase di affidamento di gara*, prot. 6 del 02/01/2025, e la successiva nota di convocazione della seduta pubblica di apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, prot. 28 del 07/01/2025;

VISTO che in data 14/01/2025 si è costituito il Seggio di gara per l'esame e la verifica della documentazione amministrativa, come indicato sul verbale n. 1 di pari data;

VISTI i verbali del Seggio di gara relativi all'esame della documentazione amministrativa e alle verifiche effettuate nel corso delle sedute del 14, 15, 16, 17, 20, 28 gennaio 2025 e 3 febbraio 2025, progressivamente numerati da 1 a 7 e pubblicati sulla piattaforma telematica, i quali si intendono qui integralmente richiamati;



## Ministero della cultura

CASTELLO SVEVO DI BARI – DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI PUGLIA

VISTO l'elenco degli operatori economici ammessi e non ammessi alle successive fasi della procedura di gara ad esito della verifica amministrativa, riportato nel verbale del Seggio di gara n. 7 del 03/02/2025 e di seguito:

	OPERATORE ECONOMICO	ESITO
1	SALVATORE RONGA SRL	non ammesso
2	R.T.I. COSTITUENDO DENOMINATO EDIL COSTRUCTA SRL & DA.CA. SUD COSTRUZIONI SRL	ammesso
3	COSTITUENDO R.T.I. S.A.V.A. & C. SOCIETA' ANONIMA VENDITA APPARTAMENTI E COSTRUZIONI S.R.L.	ammesso
4	MAR. SAL. RESTAURI S.R.L.	ammesso
5	M.G.M. Srl	non ammesso
6	ATI COGER SRL – NEI RESTAURO E COSTRUZIONI SRL	ammesso
7	NICOLI' SPA	ammesso
8	APULIA SRL	ammesso
9	MAFRIS SRL	non ammesso
10	SANTOVITO MICHELE	ammesso
11	RTI CAPORALE SRL E VIVI COSTRUZIONI SRL	ammesso
12	DROMOS APPALTI SPA	ammesso
13	RTI COSTITUENDO GARIBALDI FRAGASSO SRL – DEBAR COSTRUZIONI SPA – MACOB SRL	ammesso
14	GECOS SRL	ammesso
15	CADEL SCARL	ammesso
16	ILVEA BUILDING SRL	ammesso
17	COSTITUENDA ATI: VINCENZO MODUGNO SRL – DZ ENGINEERING SRL	ammesso
18	SO.GE.AP. SRL	ammesso
19	R.T.I COSTITUENDO MASELLIS S.U.R.L. – EDIL RESTAURI IGF	ammesso
20	UNYON CONSORZIO STABILE SCARL	ammesso
21	R.T.I. LAPIETRAFESA SRL – FE.DA.P. SRL	ammesso
22	ICORES SRL	ammesso
23	R.T.I COSTITUENDO ROSSI RESTAURI SRL – TECNO IMPIANTI SRL	ammesso
24	EDILRES S.R.L.	ammesso
25	LEO MASSIMO	ammesso
26	NEOS RESTAURI SRL	ammesso

CONSIDERATO quanto previsto dall'art. 96 c. 1 del D.Lgs. 36/2023;

VISTE le motivazioni addotte dal Seggio di gara in ordine alla non ammissione di tre operatori economici, ovvero il mancato possesso di requisiti di ordine speciale (*requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale*) indicati all'art. 6.2 del Disciplinare di gara "a qualificazione obbligatoria", rilevando l'omissione nell'offerta di qualsivoglia dichiarazione, seppur generica, di supplire al requisito di qualificazione mancante con il ricorso al cosiddetto "subappalto necessario";



## Ministero della cultura

CASTELLO SVEVO DI BARI – DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI PUGLIA

VISTO che *“la giurisprudenza ha precisato che il concorrente è tenuto, in sede di presentazione dell’offerta”* e che *“la mancata dichiarazione della volontà di far ricorso al subappalto c.d. necessario non può essere oggetto di soccorso istruttorio”* (Delibera ANAC n. 278 del 05/06/2024);

TENUTO CONTO che la legittimità di suddette motivazioni è supportata non solo dai profili normativi interessati, ma anche da recenti orientamenti giurisprudenziali, non ultima la citata Delibera n. 278 del 05/06/2024 con cui l’ANAC ha chiarito che in ragione della diversa funzione assolta dal subappalto cosiddetto necessario rispetto a quello facoltativo, *“l’operatore economico, sfornito dei requisiti per l’esecuzione in proprio delle lavorazioni scorporabili a qualificazione obbligatoria, è tenuto a rendere una chiara e univoca manifestazione di volontà circa l’intenzione di ricorrere al subappalto necessario”*. Pertanto, all’operatore economico concorrente spettano inequivocabili oneri dichiarativi attestanti la sussistenza dei requisiti richiesti nel disciplinare di gara a pena di esclusione, ciò al fine di consentire alla Stazione Appaltante di valutare l’idoneità rispetto all’esecuzione dell’appalto. Secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4724 – sez. V del 28/05/2024 il concorrente, seppur non tenuto ad indicare il nominativo del subappaltatore già in sede di offerta *“è tenuto senz’altro a dichiarare la volontà di ricorrere al subappalto per supplire al requisito di qualificazione mancante. Detto più chiaramente, l’operatore economico deve dichiarare sin dalla domanda di partecipazione la volontà di avvalersi del subappalto c.d. necessario (in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. V, 1° luglio 2022, n. 5491, ove è ben evidenziata la diversità di presupposti e di funzioni delle due dichiarazioni, di ricorrere al subappalto facoltativo oppure a quello necessario, in quanto “...nella dichiarazione di subappalto “necessario” viene in rilievo non una mera esternazione di volontà dell’operatore economico quale è la dichiarazione di subappalto “facoltativo”, bensì una delle modalità di attestazione del possesso di un requisito di partecipazione, che non tollera di suo il ricorso a formule generiche o comunque predisposte ad altri fini, pena la violazione dei principi di par condicio e di trasparenza che permeano le gare pubbliche”*; cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. V, 31 marzo 2022, n. 2365 e, ancora più recentemente, Consiglio di Stato, Sez. V, 29 dicembre 2022, n. 11596)”;

CONSIDERATO che l’art. 10 c. 3 del D.Lgs. 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possano introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto; e inoltre che con riferimento ai lavori, l’art. 100 del medesimo decreto prevede altresì al c. 4 che il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare *“rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto”*. In virtù della lettura autentica del predetto articolo con il principio di ragionevolezza di cui all’art. 58 della Direttiva 2014/24/UE, che assegna alla stazione appaltante il potere di individuare i requisiti speciali, ai sensi del par. 5 (*“Le amministrazioni aggiudicatrici indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse”*), ne deriva che le stazioni appaltanti hanno il potere di calibrare in concreto i requisiti di capacità/idoneità degli operatori economici;



## Ministero della cultura

CASTELLO SVEVO DI BARI – DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI PUGLIA

VISTE le istanze di riammissione alla procedura di gara presentate dagli operatori economici MAFRIS SRL (istanza del 23/01/2025, acquisita agli atti con n. 339 del 27/01/2025) e SALVATORE RONGA SRL (istanza del 20/01/2025, acquisita agli atti con n. 377 del 28/01/2025);

RITENUTO che le suddette istanze di riesame non possano essere accolte per i motivi di seguito riportati, confermando quanto deciso dalla Commissione nel verbale n. 7 del 03/02/2025:

- 1) come stabilito all'art. 6.2 del Disciplinare di gara surrichiamato, a pena di esclusione tutte le categorie delle opere scorporabili sono da considerare a qualificazione obbligatoria ed eseguibili solo dall'operatore economico in possesso della relativa attestazione, fatta salva la possibilità di ricorrere al cosiddetto *subappalto necessario*. Ciò al fine di garantire soddisfatta l'esigenza della Stazione Appaltante di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione in ragione dell'elevata specificità dell'opera e del valore intrinseco del bene culturale interessato dai lavori stessi, la nuova sede del Museo Nazionale Archeologico di Canosa di Puglia. Inoltre, come stabilito dal T.A.R. (sez. IV-ter, sentenza 3 gennaio 2025, n. 90), *“la necessità per la stazione appaltante di appurare ex ante la possibilità di affidare il contratto al concorrente privo della qualificazione necessaria per le categorie scorporabili non può che dipendere dalla necessaria indicazione nel DGUE dell'intento di sopperire a tale lacuna mediante un istituto tipico messo a disposizione dall'ordinamento, indicazione che non può di certo desumersi per facta concludentia - neanche allorché (...) l'omissione sia dipesa da un indimostrato “errore” - dalla mancanza di qualsivoglia dichiarazione se ed in quanto accompagnata dall'indicazione del possesso della qualificazione per la categoria prevalente”*. Ciò detto appare evidente, soprattutto a garanzia del principio della *par condicio competitorum*, che non può e non deve essere *pacifico* che l'impresa non in possesso dei requisiti che per qualsivoglia ragione omette di dichiarare il ricorso al subappalto necessario in sede di qualificazione, possa sanare tale omissione nella fase esecutiva;
- 2) il modello digitale inizialmente proposto dall'amministrazione per l'eDGUE, reso disponibile su piattaforma telematica, era privo della sezione “Subappaltatori”; tuttavia, dopo una richiesta di chiarimento tale lacuna è stata colmata – ampiamente entro i termini per la presentazione dell'offerta – mediante la sostituzione del modello digitale a disposizione sulla piattaforma telematica, informando contestualmente i partecipanti con la pubblicazione di una FAQ (*“Si comunica che il documento elettronico eDGUE generato in piattaforma è stato aggiornato con l'aggiunta della sezione “Subappaltatori”*”). Almeno altre 3 FAQ sono state pubblicate sulla materia del subappalto necessario, ribadendo il punto 6.2 del Disciplinare di gara e riportandone per 2 volte un esaustivo estratto. Restava comunque salva la possibilità per i partecipanti di comunicare l'intenzione di ricorrere al subappalto con diverse modalità: nella domanda di partecipazione (file editabile), nell'eDGUE (modello aggiornato e fornito ai partecipanti), ovvero con dichiarazioni specifiche. Ciò in quanto il Disciplinare di gara non indicava una specifica o preferenziale modalità di espressione dell'eventuale volontà di ricorrere al subappalto. Inoltre, la predeterminazione dei contenuti delle dichiarazioni del MOD. A di presentazione dell'istanza di partecipazione, fornito non a caso in formato editabile, non esime il partecipante dalla responsabilità di quanto dichiarato ai sensi della normativa vigente in materia di documentazione



## Ministero della cultura

CASTELLO SVEVO DI BARI – DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI PUGLIA

amministrativa né esime dalla verifica della corrispondenza del modello alle prescrizioni del bando e del disciplinare di gara;

- 3) posto che la mancanza dei requisiti di qualificazione non è sanabile attraverso il soccorso istruttorio (cfr. l'art. 14 del Disciplinare di gara e la giurisprudenza corrente, da ultimo Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 28 maggio 2024, n. 4724: *“La mancata dichiarazione del concorrente partecipante ad una procedura di evidenza pubblica, della volontà di far ricorso al subappalto c.d. necessario, non può essere oggetto di soccorso istruttorio”*), il soccorso istruttorio c.d. *procedimentale*, invocato dagli avvocati Falcicchio e Berloco nell'istanza di riammissione della ditta MAFRIS SRL (cfr. l'art 101 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 *“La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato”*) attiene alle fasi successive a quella propriamente amministrativa. L'operatore economico in questione, non indicando il ricorso al subappalto in mancanza delle categorie obbligatorie, dichiara non solo di non possederle, ma di fatto di non voler sanare questa sua posizione. Ora, che lo dichiara in una fase successiva potrebbe costituire grave pericolo per la *par condicio competitorum* in quanto, apportando una modifica rispetto a quanto dichiarato, si verrebbe a sanare una lacuna in ordine ai requisiti di partecipazione non posseduti dal partecipante, esplicitamente vietata dal citato Disciplinare;
- 4) con riferimento al presunto convincimento *“che tutte le categorie siano a qualificazione obbligatoria ma con il limite del 15% dell'importo totale dei lavori”*, avanzato dall'o.e. SALVATORE RONGA SRL in relazione all'Allegato I.7 del D.lgs. 36/2023, art 40 comma 2 lettera f, punto 9, si evidenzia che tale norma – inerente la verifica dei progetti – prevede la distinzione delle categorie da individuare negli atti di gara quali *“prevalente”*, *“scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario”*, *“con obbligo di qualificazione”*, *“per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica”*, e infine l'indicazione se *“una o più di tali opere superi in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori”*. Tali indicazioni risultano pienamente soddisfatte negli atti di gara, ove sono individuate le categorie prevalente e scorporabili, chiaramente definite *“a qualificazione obbligatoria”*, e le relative percentuali sull'importo totale dei lavori (artt. 3 e 6.2 del Disciplinare di gara), mentre nulla rilevano tali percentuali in relazione agli obblighi di qualificazione per tutte le categorie, affatto derogati dalla *lex specialis* rispetto alla norma vigente in ragione dell'elevata specificità delle opere da eseguire, indipendentemente dall'entità delle stesse rispetto all'importo totale dell'appalto;

VISTO l'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTO quanto previsto dall'art. 7 dell'allegato I.2 del Dlgs n. 36/2023 e ss.mm.ii;

### DISPONE

- la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii;
- di approvare i verbali del Seggio di gara del 14, 15, 16, 17, 20, 28 gennaio 2025 e 3 febbraio 2025;



## *Ministero della cultura*

CASTELLO SVEVO DI BARI – DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI PUGLIA

- l'esclusione degli operatori economici SALVATORE RONGA SRL, M.G.M. SRL e MAFRIS SRL alle successive fasi di gara, per le motivazioni di cui in premessa;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto, che determina le ammissioni e le esclusioni a seguito della verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, sulla piattaforma web <https://musei-puglia-beniculturali.acquistitelematici.it>, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 36/2023;
- di dare avviso del presente provvedimento agli oo.aa. non ammessi, ai sensi dell'art. 90, comma 1, del D.Lgs 36/2023 e dell'avvenuta pubblicazione del medesimo sulla suddetta piattaforma web;
- la chiusura alla fase della procedura di gara afferente all'apertura delle buste amministrative;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. competente entro 30 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento.

Il RUP

Arch. Pietro Copani

VISTO

Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE

Prof. Massimo Osanna

IL DELEGATO

arch. Francesco Longobardi